



ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MILANO ED IN GESTIONE A MILANOSPORT S.p.A.,
MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI
CUI AL D.M. DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL
24.12.2015 (G.U. SERIE GENERALE N. 16 DEL 21.01.2016)
REP. 14/2017 CIG: 7308969007 – CUP: H42H17000070004

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO



ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MILANO ED IN GESTIONE A MILANOSPORT S.p.A., MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI CUI AL D.M. DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 24.12.2015 (G.U. SERIE GENERALE N. 16 DEL 21.01.2016) REP. 14/2017 – CIG: 7308969007 – CUP: H42H17000070004.

Valore massimo stimato dell’Accordo Quadro: € _____, di cui € _____ per il prezzo del Coordinamento della sicurezza (PCS) ed € _____ per il prezzo della sicurezza cantieri (PSC) oltre I.V.A.

L’Anno duemiladiciotto, il giorno ___ del mese di ___ in Milano, nella sede di Milanospoort S.p.A., Viale Tunisia n. 35 a Milano

TRA

Milanospoort S.p.A. – di seguito denominata “**Stazione Appaltante**” – con sede legale in Milano al Viale Tunisia n. 35 - P. I.V.A. n. 10809480154, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione _____, nato a _____ (___) il _____, nonché del Direttore Generale _____, nato a _____ il _____, domiciliati per la carica presso la sede societaria, muniti dei necessari poteri e con esclusione di qualsiasi altra responsabilità derivante da normative relative al ‘Committente’

E

L’Impresa o Società _____ – di seguito denominata semplicemente “**Appaltatore**” - con sede legale in _____ Via _____ n. __, iscritta al registro delle imprese di ___ al n. _____ Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. __, domiciliata ai fini del presente atto in _____ Via _____, in persona del legale Rappresentante Sig. _____, nato a _____ il _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante __, sede legale in _____ Via _____, capitale sociale Euro _____ iscritta al Registro delle imprese di ___ al n. _____ partita I.V.A. e Codice Fiscale n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____ Via _____, e la mandante con sede legale in _____ Via _____, capitale sociale Euro _____ iscritta al Registro delle

imprese di ___ al n. _____ partita I.V.A. e Codice Fiscale n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in ___ Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___ dott. ___ (repertorio n. ___), nel seguito per brevità denominato “Appaltatore”;

PREMESSO

- Che in data 20/12/2017 è stata indetta una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico - da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 – per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.A., mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 per la durata di trentasei mesi;
- che è stato posto a base di gara l'importo complessivo di € _____ (oltre IVA), quale importo complessivo di spesa, entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi del Comune di Milano, Edizione 2017, quest'ultimo soggetto a ribasso mediante percentuale unica di ribasso (PRU); € _____ quale prezzo per la Sicurezza dei Cantieri (PSC) stimato in modo presunto, quindi, non vincolante e non soggetto a ribasso; ed € _____ per il Coordinamento della Sicurezza (PCS) non soggetto a ribasso;
- che il Bando di Gara è stato pubblicato in data 20/12/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146, nonché in pari data sul sito internet www.milanosport.it; sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio Regione Lombardia;
- che sono state approvate le risultanze della gara ed è stato aggiudicato, in via definitiva ed efficace, l'Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.A., mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. Dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 (G.U. serie generale n. 16 del 21.01.2016) – REP. 14/2017 – CIG: 7308969007 - CUP: H42H17000070004, all'Impresa “ _____ ”;

che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di _____ punti ed un ribasso del __,_% sull'Elenco Prezzi del Comune di Milano, Edizione 2017; per il valore complessivo di € _____, (oltre IVA), di cui € _____ quale prezzo per la Sicurezza dei Cantieri (PSC) stimato in modo presunto, quindi, non vincolante e non soggetto a ribasso; ed € _____ per il Coordinamento della Sicurezza (PCS) non soggetto a ribasso;

- che in data _____, con nota prot. n. ____, si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato rispettato il termine di cui all'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;
- che la stipula dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra la Milanosport S.p.A. e l'Aggiudicatario, in quanto rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'esecuzione dei lavori;
- che l'Aggiudicatario dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali ad esso allegati, di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- che in data _____ è stato richiesto alla Prefettura competente, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011, (Protocollo n. _____) il rilascio delle comunicazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 159/11, a carico dell'Impresa _____ e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e che è in corso il termine di trenta giorni per il loro rilascio;
- che con nota in data ____ (Prot. _____) il Direttore _____ ha dichiarato urgente il presente atto, e si procede, ai sensi dell'art. 88, comma 4 – bis del D.Lgs. 159/2011, alla stipulazione, sotto riserva di legge, del presente documento, in assenza delle comunicazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, sulla base dell'avvenuta acquisizione di apposite dichiarazioni sottoscritte con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs., in considerazione del decorso del termine, di cui all'art. 88, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, senza riscontro da parte della Prefettura competente;

- che tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di quest'atto, sono liquidate a carico dell'Aggiudicatario per € _____, restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute; pertanto, per la stipulazione dei successivi contratti attuativi saranno dovuti gli importi necessari all'assolvimento delle imposte di bollo e di registro;
- che costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, il D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, per la parte vigente, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Disciplinare Tecnico e relativi allegati, l'Elenco Prezzi per i lavori, l'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario che si intendono allegati ma non ai fini della registrazione;
- che ai successivi Contratti Attuativi del presente Accordo Quadro saranno materialmente allegati le parti dell'Elenco Prezzi, relative alle sole lavorazioni oggetto di ciascun Contratto Attuativo;
- che, in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 2012, l'Aggiudicatario ha dichiarato con nota _____ del (Prot. _____ del _____) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di Milanosport S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Richiamate le sopra riportate premesse come parte integrante del presente atto,

LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Milanosport S.p.A. nella persona Presidente del Consiglio di Amministrazione _____, nonché del Direttore Generale _____, dà e concede al qui presente ed accettante Appaltatore, sempre in nome e per conto dell'Impresa rappresentata, l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.A., mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 (G.U. Serie Generale N. 16 del 21.01.2016) REP. 14/2017 – CIG: 7308969007 – CUP: H42H17000070004 per la durata di trentasei mesi, che sarà disciplinato dalle condizioni di seguito riportate.

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni, le clausole e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte di Milanosport; quest'ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.A., mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24.12.2015.

Il valore economico, indicato nel Capitolato Speciale, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, ed individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione di Milanosport nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore, altresì, si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che Milanosport, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore a seguito della stipula dei Contratti Attuativi, consistono nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.A., mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015, così come esplicitato al Punto 2.1 del Disciplinare Tecnico, situati nell'ambito del territorio comunale, come meglio individuati nell'Allegato 1 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha durata triennale e, precisamente, di 36 mesi, con decorrenza dalla data della stipulazione del primo Contratto Attuativo, fino al compimento del 36° mese.

Per “durata” dell’Accordo Quadro s’intende il periodo entro il quale Milanosport potrà stipulare i Contratti Attuativi.

Dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro ovvero oltre i 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del primo Contratto Attuativo, non potranno essere affidati ulteriori Contratti Attuativi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

Articolo 4 VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi correlati che potranno essere affidati per tutta la durata dell’Accordo Quadro è di € _____, oltre IVA, di cui € _____ quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l’Elenco Prezzi del Comune di Milano, quest’ultimo soggetto a percentuale di ribasso unica (PRU) applicata sui prezzi unitari; € _____ quale prezzo per la Sicurezza dei Cantieri (PSC) stimato in modo presunto, quindi, non vincolante e non soggetto a ribasso; ed € _____ per il Coordinamento della Sicurezza (PCS) non soggetto a ribasso. Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli importi delle eventuali perizie suppletive, di modifica e/o di variante e gli eventuali incrementi di un quinto dell’importo dei Contratti Attuativi. Al raggiungimento del valore massimo stimato l’Accordo Quadro cesserà di avere efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza temporale naturale.

Articolo 5 DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti Attuativi.

Le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte tutti i sopraddetti documenti. Ai prezzi indicati nell’Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di procedura di gara per l’aggiudicazione

dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Il ribasso di sconto offerto dall'Appaltatore sarà applicato all'Elenco Prezzi ai fini della determinazione dell'importo dei singoli Contratti Attuativi. L'Appaltatore si impegna ad attuare fin dal primo Contratto Attuativo gli impegni assunti con la propria offerta tecnica ed economica.

Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista per determinare il relativo prezzo si farà riferimento all'art. 26.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

Prima della stipulazione di ogni Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, Milanospport potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, che diverrà parte integrante dei documenti contrattuali (Verbale di Completamento dell'offerta).

Ogni Contratto Attuativo verrà stipulato con indicazione dell'importo, della durata temporale e delle prestazioni da eseguire.

L'Appaltatore, per ogni Contratto Attuativo, sarà tenuto a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici così come richiamato all'art. 38 del Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda la cauzione definitiva, si farà riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art.10 che segue.

In sede di aggiudicazione e di stipulazione dei singoli Contratti Attuativi, non troveranno applicazione né gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti rispettivamente dall'art. 76 e dall'art. 32, commi 9 e 10, del D. Lgs. N. 50/2016.

Articolo 7 ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'esecuzione dei lavori di cui ai singoli Contratti Attuativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di Milanospport, s'impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri

dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi dovrà risultare dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo Contratto Attuativo.

Articolo 8 CONSEGNA IN VIA D'URGENZA DEI LAVORI

Milanosport si riserva la facoltà, nelle more della stipulazione dei Contratti Attuativi, di procedere alla consegna in via d'urgenza e sotto riserva di legge dei lavori, ricompresi nel presente Accordo Quadro, che si dovessero rendere necessari per prevenire situazioni di pericolo per cose e/o persone.

Articolo 9 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo ha costituito garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa n. _____ della Compagnia/Istituto bancario _____ emessa in data _____, per la somma garantita di € _____ (Euro _____ e centesimi _____), pari al ___% del valore complessivo dell'Accordo Quadro, aumentata della misura prevista dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e ridotta del 50 per cento, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Detta garanzia prevede: **1)** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, co. 2 c.c.; **2)** rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.; **3)** operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; **4)** validità della durata sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore a mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da Milanospport nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro, come previsto dagli artt. 11 e 12 che seguono.

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata da Milanosport.

Articolo 10 PENALI

La mancata stipulazione del Contratto Attuativo entro il termine comunicato formalmente da Milanosport, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari ad € 100,00, fermo restando il diritto di Milanosport di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 12. Milanosport avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

Articolo 11 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Milosport potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (Pec) o altre modalità di legge, in caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine indicato nella richiesta inviata da Milanosport.

Negli stessi termini l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Attuativi, cesseranno la loro efficacia nei confronti di Milanosport nei seguenti altri casi:

- a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, ovvero per il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del Contratto Attuativo, inclusa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso di perdita dei requisiti di capacità tecnica professionale, economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di affidamento dell'Accordo Quadro;

- c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi;
- d) per inadempimento dell'Appaltatore ad un Contratto Attuativo stipulato in attuazione del presente Accordo Quadro;
- e) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- f) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell'art.14 che segue, del presente Accordo Quadro;
- g) in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale nei quali è prevista la risoluzione dell'Accordo Quadro, tra cui l'inosservanza alle disposizioni previste dal D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- h) venga subappaltato il presente Accordo Quadro;
- i) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del Contratto Attuativo;
- j) qualora il Prefetto fornisca comunicazioni od informazioni antimafia, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, ai commi 3 e 4 dell'art. 92, ai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n.159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo D.Lgs.
- k) frode nell'esecuzione dei lavori;
- l) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- m) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni, obbligatorie del personale;
- n) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto Attuativo;
- o) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla normativa applicabile in materia.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'Appaltatore, Milanospport avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, Milanosport si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. N. 50/2016.

Articolo 12 RECESSO

Milanosport potrà recedere dall'Accordo Quadro qualora intervengano all'interno della stessa trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini dei lavori affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all'Appaltatore. Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissati i termini di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni.

La facoltà di recesso potrà essere esercitata anche per i singoli Contratti Attuativi, così come disposto all'art. 37 del Capitolato Speciale.

In tutti i casi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore.

Articolo 13 DIVIETI DI CESSIONE. SUBAPPALTO

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o il Contratto Attuativo, pena risoluzione ai sensi dell'art.12 che precede. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. N. 50/2016.

Sono ammessi i subappalti relativi ai singoli Contratti Attuativi con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nei Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si

assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Milanosport procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 15 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

Per il pagamento del corrispettivo, all'Appaltatore si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27 del Capitolato Speciale.

L'appaltatore s'impegna ad emettere e trasmettere le fatture per il pagamento del corrispettivo relativo ai lavori eseguiti nei Contratti Attuativi.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con esonero di Milanospport da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 16 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore, altresì, è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico o con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente documento.

Milanosport provvederà a risolvere il presente Accordo Quadro qualora dovesse accertare impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

Articolo 17 RECESSO IN CASO DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA

In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le Parti concordano che Milanospport provvederà a recedere dal presente Accordo Quadro nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo D.Lgs..

Le Parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente Accordo Quadro per le motivazioni previste nel comma precedente, Milanospport provvederà al pagamento della parte di lavori già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente parte, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 18 MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

L'appaltatore si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, nonché il possesso dei requisiti relativi alla capacità di applicare misure di gestione ambientale, di cui al DM dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 recante i *Criteri Ambientali Minimi (CAM)*, richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo all'Appaltatore anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento, impregiudicato il diritto di Milanospport al risarcimento del danno.

Vicende soggettive dell'Esecutore dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro all'Impresa che è parte del presente

Accordo Quadro sarà subordinato all'adozione da parte di Milanosport di apposito provvedimento di presa d'atto, fatta salva la verifica dei requisiti in capo al soggetto subentrante.

Articolo 19 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ESTRATTI DEL BANDO E DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 73 co. 4 D.Lgs. 50/2016, nonché del D.M. 2 dicembre 2016, si impegna a rimborsare, in misura proporzionale le spese sostenute da Milanosport per la pubblicazione, per estratto, del bando e dell'avviso di aggiudicazione, come verrà quantificato successivamente alla sottoscrizione del presente di Accordo Quadro.

Articolo 20 RISOLUZIONE AI SENSI LEGGE 62/2013

Milosport provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. 62/2013, il presente Accordo Quadro nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato da Milanosport.

Articolo 21 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 22 D.Lgs. 231/2001

_____, in persona del suo titolare dichiara di:

- a) conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
- b) di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Il "Modello") di cui costituisce parte integrante il Codice Etico, adottato da Milanosport S.p.A. e resi disponibili ai terzi sul sito internet www.milosport.it, sezione "Trasparenza" e di impegnarsi, di conseguenza, a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello per tutta la durata del contratto o comunque della sua collaborazione con Milanosport.



Le Parti si danno espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Modello da parte di _____ costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art.1455 c.c..

Al verificarsi di tale inadempimento Milanospport S.p.A. potrà diffidare _____ ai sensi dell'art. 1454 c.c. a porre rimedio alla violazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di messa in mora. In difetto, ovvero in caso di reiterazione dell'inadempimento, il contratto con _____ si intenderà risolto ai sensi dell'art.1456 c.c., salvo il diritto di Milanospport al risarcimento del danno subito.

La risoluzione del presente Contratto per inosservanza da parte di _____ delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà, altresì, la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno ovvero patto comunque denominato in essere tra le Parti e fermo sempre il diritto di Milanospport al risarcimento del danno nei confronti di _____.

Articolo 23 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 relativa alla "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 della stessa normativa, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Il presente contratto, redatto in n. 3 originali, composto da n. 23 articoli in n. 17 facciate, scritto a computer, viene reso noto alle Parti contraenti mediante lettura.

Le Parti dichiarano essere l'atto conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano qui di seguito unitamente.

Milano, lì

La Stazione Appaltante
Milanospport S.p.A.
Il Legale Rappresentante

La Stazione Appaltante
Milanospport S.p.A.
Il Direttore Generale



L'Appaltatore
